


La Circolare del Min. Sviluppo sul passaggio da ACE ad APE



MARTEDÌ 25 GIUGNO 2013 19:19

Nel regime transitorio vigono le linee guida nazionali Dpr 59 e le norme tecniche. Per il calcolo non cambia nulla, come per l'efficienza del costruito



Il certificato in Gran Bretagna

A fianco la targa energetica come prevista dal Energy Performance Certificate inglese (EPC), redatto in base alla direttiva 2002/91/CE. Il documento si compone di 4 pagine ricche di indicazioni utili per il possessore. Per scaricare il certificato completo [clicca qui](#)

Il Ministero dello Sviluppo ha ritenuto di diramare una circolare esplicativa in merito al passaggio dall'ACE all'APE sancito dal recente decreto legge 63 di recepimento della direttiva europea 2010/31/UE, nota come direttiva degli edifici ad energia quasi zero.

Regime transitorio

Nella circolare "Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici" il Mise ricorda che l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, dispone che la **metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita** con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico". Pertanto "Nelle more dell'aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all'articolo 9 del decreto legge 63/2003 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al DPR 59/2009 e a specifiche norme tecniche già note". Si tratta delle norme UNI TS 11300 parti 1,2,3,4 e della raccomandazione CTI 14/2013.

DPR 59 per l'APE

Il Mise tiene a ricordare che per non creare un vuoto normativo le norme transitorie mantengono la vigenza e solo dall'entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all'articolo 4, verrà abrogato il DPR 59/2009 (articolo 13 dl 63/2013). "Pertanto, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l'APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, in forza dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia".

"Solo un piccolo aggiornamento"

Con questa nota il Mise stempera i dubbi sorti nella comunità di operatori in merito al passaggio da ACE ad APE, e il tono della comunicazione è rassicurante "Si tratta in realtà di un'attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l'istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ... basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta".

Ma l'APE a cosa serve?

Tuttavia, se i dubbi per il mercato della compravendita immobiliare e delle locazioni sembrerebbero risolti (si potranno continuare a fare ace con la vecchia metodologia ma con le nuove sanzioni), per il consumatore le incertezze rimangono. Come abbiamo sostenuto in un recente articolo **"tutti i dubbi del passaggio da ACE ad APE" (che rimangono irrisolti)**, è vero che il decreto 63 rimanda ad un regime transitorio per la metodologia, ma introduce le caratteristiche che deve possedere l'APE, quindi una serie di prescrizioni, tra cui l'energia esportata, il calcolo della climatizzazione estiva e, soprattutto, **le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario**. In assenza di questo ultimo punto, quello che manca sempre negli ACE redatti frettolosamente e

senza sopralluogo, lo spirito della Direttiva europea, ossia il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, nuovi ed esistenti, resta vanificato e rimane solo l'aspetto burocratico e sanzionatorio.

Il chiarimento del Mise riporta purtroppo indietro l'orologio alla direttiva 2002/91/CE per cui l'Italia è stata deferita diverse volte alla Corte di Giustizia europea per la mancata applicazione (a proposito, si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta del decreto sui certificatori). Con l'introduzione delle sanzioni, si dà certezza dell'applicazione in tutta Italia della normativa sulla certificazione, ma si fanno pochi passi in avanti verso l'efficienza e l'edificio ad energia quasi zero, quello previsto dalla direttiva 2010/31/UE recepita con questo decreto.

SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO SU "Attestato di Prestazione Energetica" ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI CASAECCLIMA.com

Share

6

Mi piace

Piace a 6 persone. [Registrati](#) per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Articoli correlati:

21/06/2013 - [Tutti i dubbi del passaggio dall'ACE all'Attestato di Prestazione Energetica](#)

28/11/2011 - [POSTA CERTIFICATA, PROROGATO A FINE ANNO L'OBBLIGO](#)

06/07/2010 - [GOVERNO: OPERATIVO FONDO IMPRESE IN DIFFICOLTA'](#)
